

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26271 del registro di segreteria, proposto dal sig. I. C., nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino SPINA (C.F. SPNSTN87L07G273I PEC santinospina@pecavvpa.it), presso il cui studio, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Sassari, via Fondazione Rockefeller n. 68.

Udito, nella pubblica udienza del 7 maggio 2025, l'Avvocato Laura FENUDI, su delega dell'Avvocato Santino SPINA, per il ricorrente, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 4 novembre 2024, il signor C. - che ha prestato servizio nei Vigili del Fuoco dal 1° aprile 1986 al 1° ottobre 2019, con mansioni di Capo Squadra Esperto, ed è titolare di pensione calcolata con il

sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Sassari dal 1° ottobre 2019 - ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricalcolo della pensione, con incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto alla rideterminazione della pensione n. 50416438 in considerazione del maggiore montante contributivo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il ricorrente è andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e, non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 16 ottobre 2023 ha chiesto all'INPS competente il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e visto che dall'analisi del proprio Modello 5007 non risultava inserito tale beneficio. La richiesta non ha mai ricevuto riscontro.

Nel ricorso si rappresenta che il trattamento pensionistico è stato liquidato dall'Istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari a 23.598,17 euro

in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

La difesa del ricorrente ha evidenziato che il c.d. moltiplicatore è un istituto di diritto previdenziale che consente un incremento del montante contributivo individuale pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (cioè una moltiplicazione per 6 dell'imponibile retributivo), del personale delle Forze dell'Ordine escluso dall'istituto dell'ausiliaria, ossia le Forze di Polizia a ordinamento civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a patto che tale personale cessi dal servizio per raggiunti limiti di età, come parte ricorrente, e che il trattamento pensionistico sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (l. n. 335/1995).

Ha ribadito, inoltre, che il ricorrente è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età e non ha potuto optare per l'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto; pertanto, ha diritto all'applicazione dell'istituto del moltiplicatore sul proprio montante contributivo.

Ha sostenuto, altresì, che dall'analisi del Modello 5007 del sig. C. è di semplice riscontro il mancato inserimento dell'invocato beneficio.

In conclusione, il difensore ha ribadito che appare di tutta evidenza il diritto del ricorrente a ottenere il ricalcolo della pensione con l'inclusione del c.d. moltiplicatore e, quindi, in ragione del maggiore montante contributivo per il quale aveva diritto sin dal momento del suo collocamento in congedo per riforma.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA, Alessandro DOA e Stefania SOTGIA con memoria difensiva depositata in segreteria il 23 aprile 2025, chiedendo di dichiarare il parziale decorso dei termini prescrizione e il rigetto della domanda, perché infondata, con vittoria

di spese.

L'Istituto previdenziale ha rappresentato che “.. *l'Area V – Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno con nota PEC del 23.07.2019 (Prot. INPS.7300.23/07/2019.0161690, all.2) avente a oggetto la “Sistemazione posizione assicurativa ai fini pensione e TFS relativa al capo squadra esperto posizione economica WWEI+28 C. I.” ha comunicato alla sede INPS di Sassari anche che “... al nominato in oggetto spetta il beneficio di cui all'art. 3 c. 7 del d.lgs 165/1997 (c.d. moltiplicatore)”. Sulla base di tale documentazione, l' INPS - con l'atto n.SS1032019000827 del 23.12.2019 - in fase di liquidazione (con il sistema misto) della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, ha riconosciuto il beneficio dell'incremento del montante individuale dei contributi nella misura di cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.*

In applicazione della circolare INPS n.68/2022, il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato per il ricalcolo della quota disciplinata dal sistema retributivo con l'attribuzione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995, con l'Atto n. SS1032024000151 del 29/07/2024, con rideterminazione del beneficio di cui all'art.3 c.7 del D. Lgs. n.165/1997 (c.d. moltiplicatore)”.

Con riferimento al calcolo effettuato, l'INPS ha precisato che “L'avvenuto riconoscimento del c.d. moltiplicatore si evince dal foglio di calcolo della pensione riliquidata nel 2024, dove nella pagina 3 di 5 al “QUADRO I/A -

DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO”, colonna “IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE” per l’anno 2019 è riportato l’importo di € 246.983,49 e non quello di € 41.247,32 indicato per lo stesso anno, nell’importo annualizzato, come “retribuzione goduta nel periodo di riferimento” nel quadro della “RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE” della pagina 2 di 5. Nello specifico, sulla base delle Denunce contributive mensili analitiche relative all’anno 2019 (ultima DMA ricevuta nel mese di gennaio 2024) pervenute nella posizione assicurativa (Nuova PassWeb) del ricorrente, la retribuzione goduta e indicata per l’anno 2019 - nel foglio di calcolo della pensione n. 50416438 (pagina 2 di 5) per il calcolo della retribuzione media pensionabile - in € 41.247,32, è data dalla somma degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili (DMA) per i mesi da gennaio a settembre per complessivi € 30.935,49, rapportata nella misura annua ($\text{€ } 30.935,49 / 90 \text{ gg} * 360 \text{ gg} = \text{€ } 41.247,32$). Per quanto concerne, invece, la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, relativo all’arco temporale dal 01.10.2018 al 30.09.2019, da incrementare nella misura di cinque volte ai sensi dell’art.3 comma 7 D. Lgs. n.165/97, di € 43.209,60 si rileva che tale base imponibile corrisponde alla somma degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili Analitiche (DMA), per i mesi da ottobre 2018 a settembre 2019.

Per il calcolo del montante contributivo, quindi, l’imponibile retributivo dell’anno 2019 di € 246.983,49 (indicato nella pagina 3 di 5 del foglio di calcolo) corrisponde alla somma - degli imponibili comunicati dal Ministero con flusso delle Denunce contributive Mensili Analitiche (DMA), per i mesi

da gennaio a settembre 2019 per complessivi € 30.935,49; - della base imponibile dell'ultimo anno di servizio di € 43.209,60, incrementata nella misura di cinque volte ($€ 43.209,60 \times 5 = € 216.048,00$)”.

L'INPS ha, quindi, confermato la legittimità dell'Atto n. SS1032024000151 del 29.07.2024 di riliquidazione della pensione n. 50416438 di cui il ricorrente è titolare, attualmente in pagamento.

Infine, nella memoria si evidenzia che il mancato riscontro alla richiesta di ricalcolo è dipeso dal numero rilevante di pratiche e di rapporti da gestire, con conseguente impossibilità di effettuare controlli specifici e immediati sulla posizione di ogni singolo beneficiario e, nel richiamare un precedente di questa Sezione su un caso analogo, si eccepisce il parziale decorso dei termini prescrizionali .

Il 24 aprile 2025 l'Avvocato Santino SPINA ha depositato una memoria difensiva di replica, nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, confutando il calcolo formulato dall'INPS e richiamando recenti sentenze di altre Sezioni della Corte dei conti che hanno riconosciuto la correttezza della prospettazione attorea.

All'udienza del 7 maggio 2025 l'Avvocato FENUDI ha insistito per l'accoglimento della domanda, confermando le conclusioni.

L'Avvocato DOA ha richiamato le difese e le conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle modalità di applicazione dell'incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per

l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'INPS ha regolarmente applicato in favore del ricorrente il beneficio del moltiplicatore previsto dall'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/97, che dispone che *“per il personale [...] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”*.

Analizzando il foglio di calcolo della pensione del sig. C. depositato dall'INPS, risulta che il calcolo è stato effettuato correttamente, infatti la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (dall'1.10.2018 al 30.09.2019) è stata correttamente incrementata nella misura di 5 volte e tale base incrementata è stata aggiunta alla base imponibile relativa ai mesi da gennaio a settembre 2019, ovvero che il montante individuale dei contributi è stato correttamente determinato incrementando di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio e che tale incremento è stato sommato a quanto spettante per i mesi di servizio effettivamente prestato nell'ultimo anno. La somma della base incrementata e degli imponibili per i mesi da gennaio a

settembre 2019 è stata poi moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione del 33%.

Come già affermato da questa Sezione nelle sentenze n. 42/2025 e n. 43/2025 in casi analoghi, è vero che la misura (5 volte) costituisce il paramento quantitativo dell'incremento dovuto, che rappresenta il *quid pluris* rispetto a un determinato dato di riferimento e si aggiunge a ciò che era dovuto, ma, essendo il ricorrente cessato dal servizio dal 1° ottobre 2019, la pretesa che il calcolo venga effettuato moltiplicando l'imponibile retributivo dell'ultimo anno per 6, e quindi conteggiando per intero l'imponibile retributivo del 2019, in luogo di quello dei mesi di servizio effettivamente prestato (come correttamente fatto dall'INPS), non solo non ha alcun fondamento giuridico, ma produrrebbe effetti distorsivi, determinando una non ammessa omologazione tra chi è cessato nei primi mesi dell'ultimo anno di servizio e chi è cessato al 31/12.

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, respinto.

In considerazione del fatto che il riconoscimento del beneficio richiesto è evincibile chiaramente solo dalla documentazione depositata in giudizio dall'INPS, ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del C.G.C., approvato con D.lgs. n. 174/2016, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.
Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data

dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 7 maggio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 22/05/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

Paolo Carrus